

Codice A1604A

D.D. 15 febbraio 2017, n. 67

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un'opera di presa potabile da acque superficiali sul Rio Bodro, ubicata nel Comune di Ailoche (BI) e gestita dall'Acquedotto Rurale di Ailoche.

L'*Acquedotto Rurale di Ailoche*, fondato nel 1958, è gestore dell'acquedotto a servizio delle frazioni *Venarolo* e *Lora*, nonché del centro abitato di Ailoche (BI). Le acque servite dall'acquedotto sono captate attraverso un manufatto posto nelle vicinanze del *Rio Bodro*, presso la località *Brugarola*; la derivazione è in fase di concessione preferenziale da parte della Provincia di Biella per una portata massima di 0,90 l/s e un volume medio annuo di 28.908 metri cubi. La captazione è ubicata catastalmente presso un terreno censito al N.C.T. di Ailoche al foglio n. 3, mappale n. 311.

Sul mappale n. 278 del foglio n. 3, antistante alla captazione in oggetto, è presente un'altra captazione potabile da acque superficiali sul *Rio Bodro* in fase di concessione da parte del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Ailoche e la cui area di salvaguardia è già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, e successivamente approvata con la determinazione n. 537 del 3 dicembre 2015.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, l'*Acquedotto Rurale di Ailoche*, d'intesa con il Comune di Ailoche (BI), con nota in data 16 novembre 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia in corrispondenza dell'opera di presa delle acque del *Rio Bodro*, ubicata nel medesimo Comune di Ailoche.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellesse, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La captazione si colloca nel territorio comunale di Ailoche, più precisamente ad Est della *Madonna della Brugarola*, ad una quota di circa 630 metri s.l.m..

Le acque derivate sono captate da una serie di opere contenute in un manufatto in muratura addossato alla parete del versante e limitrofo all'alveo del Rio Bodro. Le acque del rio si infiltrano nei detriti grossolani a monte del manufatto e vengono raccolte da una serie di vaschette in opera contenute nel manufatto stesso. All'esterno vi sono dei muretti di riparo della captazione e di convogliamento delle acque, in parte riempiti controterra da ghiaie eterometriche e da un grosso blocco, che funge anche da naturale riparo del manufatto. All'interno del fabbricato è possibile individuare tre vasche: la prima è posta lungo la parete sinistra dell'edificio, a ridosso del versante, ed è riempita di ghiaia grossolana, le altre due sono sul lato destro, sono rivestite in cemento e sono profonde circa 0,30 metri. L'acqua di subalveo entra nella prima vasca dal basso e passa nella seconda tramite un foro posto sulla parete divisoria. Il livello del fondo di tale vasca risulta inferiore rispetto a quello dell'alveo immediatamente a monte. Da qui parte il tubo di adduzione in PVC che, attraversando la terza vasca, porta l'acqua al serbatoio. Completa l'opera lo scarico di troppo pieno posizionato all'interno della seconda vasca.

Il Comune di Ailoche è composto da una serie di abitati frazionali sparsi serviti da diversi acquedotti, sia pubblici (CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.) che privati. Per tale motivo la captazione in

oggetto risulta servire esclusivamente una parte del Comune, ovvero le frazioni *Venarolo, Lora* ed il centro abitato di *Ailoche*.

La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006 e individua la zona di tutela assoluta coincidente con la zona di rispetto, al cui interno sono contenute l'opera di presa e i manufatti accessori necessari al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete. L'area di salvaguardia proposta, di forma poligonale, ricade parzialmente nelle particelle catastali n. 311 e 312 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del Comune di *Ailoche (BI)*.

La suddetta area di salvaguardia è rappresentata con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato 8: Comune di Ailoche (BI) – Aree di salvaguardia di acque superficiali – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia — scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di *Ailoche (BI)* con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17 agosto 2016.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 13 giugno 2014, ha espresso parere favorevole considerando adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, determinata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A dello stesso regolamento; ha inoltre condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, non rilevando la presenza di centri di pericolo in prossimità dell'opera di presa, in considerazione della quasi totale assenza di opere di antropizzazione.

Nella medesima nota, la stessa ARPA – in seguito ad un sopralluogo effettuato – ha tuttavia constatato la presenza di abbondante vegetazione in corrispondenza dell'opera di presa che ne impedisce totalmente l'accesso, raccomandando la necessità di assicurare costantemente la pulizia e la manutenzione delle opere, onde assicurarne accessibilità e possibilità di controllo; ha inoltre individuato, poco a monte dell'opera di presa, la presenza di due bidoni di plastica apparentemente abbandonati dei quali deve essere verificata la natura e, se del caso, predisposta la loro rimozione. Non è stata comunque rilevata la presenza di centri di pericolo.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – S.I.A.N., con nota in data 26 giugno 2015, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata evidenziando che – essendo stato completato il ciclo dei campionamenti utile per la fase conoscitiva prevista per la classificazione delle acque a specifica destinazione potabile in conformità ai disposti dell'articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – l'acqua del *Rio Bodro* presenta caratteristiche qualitative rientranti nella categoria A1, ovvero tra le acque che necessitano di un trattamento fisico semplice e disinfezione.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha pertanto specificato la necessità che prima della distribuzione in rete l'acqua sia sottoposta ad un trattamento fisico semplice e di disinfezione; il gestore dell'opera di presa dovrà invece predisporre un documento di autocontrollo secondo i criteri di cui al regolamento CE 852/2004.

Con la determinazione n. 1072 dell'11 marzo 2004 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Rurale di Ailoche* alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque superficiali per uso potabile tramite l'opera di presa sul *Rio Bodro*, ubicata nella particella

catastale n. 311 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Ailoche (portata massima pari a 0,90 l/s, volume medio annuo pari a 28.908 metri cubi).

Per quanto attiene al Deflusso Minimo Vitale, trattandosi di una derivazione d'acqua destinata a soddisfare esigenze potabili, risulta titolata – ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R – a chiedere deroga al medesimo regolamento che stabilisce un Deflusso Minimo Vitale di base non inferiore a 50 l/s, peraltro superiore alla portata specifica media del *Rio Bodro* (39,41 l/s/Kmq); il prelievo è comunque ridotto ed il rilascio sempre abbondantemente superiore al Deflusso Minimo Vitale di base calcolato come stabilito nel regolamento di cui sopra (4,38 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 22 dicembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo Regolamento regionale.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione dell'area di salvaguardia così come ridefinita – zona di tutela assoluta coincidente con la zona di rispetto secondo quanto prevede il criterio infrastrutturale di cui al punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006 – così come previsto dall'articolo 4 del medesimo regolamento, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si verifichi la natura e, nel caso, si rimuovano i due bidoni di plastica apparentemente abbandonati localizzati poco a monte dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio intorno all'opera di presa;

vista la determinazione n. 1072 dell'11 marzo 2004 con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Rurale di Ailoche* alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque superficiali per uso potabile tramite l'opera di presa sul *Rio Bodro*, ubicata nella particella catastale n. 311 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Ailoche (portata massima pari a 0,90 l/s, volume medio annuo pari a 28.908 metri cubi);

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 13 giugno 2014 – prot. n. 49532;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – S.I.A.N., in data 26 giugno 2015 – prot. n. 00 29552;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Ailoche (BI) n. 30, in data 17 agosto 2016, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’*Acquedotto Rurale di Ailoche*, in data 16 novembre 2016, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante *"Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia dell’opera di presa potabile da acque superficiali sul *Rio Bodro*, ubicata nel Comune di Ailoche (BI) e gestita dall’*Acquedotto Rurale di Ailoche*, é definita come risulta nell’elaborato *"Allegato 8: Comune di Ailoche (BI) – Aree di salvaguardia di acque superficiali – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia — scala 1:1.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dall’articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, come prevede il criterio infrastrutturale al punto 4 dell’Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006.

- c) Il gestore dell’opera di presa potabile da acque superficiali sul *Rio Bodro*, ubicata nel Comune di Ailoche (BI) – *Acquedotto Rurale di Ailoche* – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (*Acquedotto Rurale di Ailoche*) ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - verificare la natura ed eventualmente rimuovere i due bidoni di plastica apparentemente abbandonati localizzati poco a monte dell’opera di presa;
 - provvedere alla pulizia del versante intorno all’opera di presa.
 - provvedere, se ritenuto necessario, ad eseguire, d’intesa con l’ARPA, l’ASL e l’Autorità d’Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque del *Rio Bodro*, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ailoche affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell’area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.
 -

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin